





*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Direzione Generale*

- ART. 2 - Il permanere del predetto status di scuola paritaria è subordinato alla circostanza che non siano modificati gli elementi soggettivi ed oggettivi e comunque tutti i requisiti che ne hanno determinato il riconoscimento.
- ART. 3 - In ogni caso, nessuna modifica dei predetti elementi è possibile per atto unilaterale del gestore, senza l'acquisizione preventiva dell'assenso dell'Amministrazione scolastica.
- ART. 4 – Il presente atto resta condizionato alla eventuale successiva verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente così come autodichiarati nella documentazione allegata all'istanza di parità scolastica.
- ART. 5 - In base al disposto dell'art. 5 del citato D.M. n. 83/2008, il Gestore e il Rappresentante legale delle Scuole paritarie, dovrà dichiarare al competente Ufficio Scolastico Regionale - **entro il 30 settembre di ogni anno scolastico** - la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.

IL DIRETTORE GENERALE

*Antonella Tozza*  
*(documento firmato digitalmente)*